

## STATUTO FONDAZIONE

A.D.C.

### SCUOLA DI FORMAZIONE

#### **Art. 1 - Denominazione**

Su iniziativa dell'"ADC Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sindacato Unitario Nazionale" è costituita la Fondazione denominata:

**"Fondazione ADC - Fondazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili Scuola di Formazione",**  
brevemente denominata **"Fondazione ADC"**.

#### **Art. 2 - Sede**

La fondazione ha sede legale in Roma, all'indirizzo di Via Brigida Postorino n. 7.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione la fondazione può aprire sedi operative diverse dalla sede legale in tutto il territorio nazionale ed europeo.

#### **Art. 3 - Oggetto e Scopo**

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di natura culturale.

Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura del dottore commercialista e dell'esperto contabile, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione professionale degli aspiranti dottori commercialisti ed esperti contabili.

Essa ha altresì lo scopo di favorire ed incrementare l'istruzione e l'attività di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano ad attività di ricerca tecnico-scientifica e culturale, promovendo, anche mediante l'istituzione di centri di ricerca, scuole ed ogni altra iniziativa intesa ad approfondire e diffondere la conoscenza di tali discipline ai fini del progresso scientifico, sociale e culturale.

Tale scopo sarà realizzato mediante l'attuazione di iniziative dirette allo studio e all'approfondimento delle materie oggetto della professione; in particolare la Fondazione potrà:

- a) svolgere attività di ricerca scientifica;
- b) istituire corsi, scuole di aggiornamento e di preparazione all'esercizio della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni e/o stipulando convenzioni con Università ed Enti pubblici e privati;
- c) promuovere e realizzare iniziative editoriali scritte, audiovisive o per via telematica;
- d) promuovere e finanziare convegni e riunioni nonché seminari di studio nei campi economico, commerciale, tributario, giuridico, aziendale, del marketing, finanziario, matematico e statistico;
- e) fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate;
- f) istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie economiche, aziendali,

commerciali, giuridiche, tributarie, matematiche, statistiche, finanziarie e marketing.

Le borse di studio saranno assegnate a persone meritevoli, eventualmente tenendo conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli scolastici, accademici e professionali posseduti; titoli scientifici acquisiti; lavoro di ricerca già svolto e da svolgere; condizione economica. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi nonché i criteri di giudizio. Una commissione giudicatrice appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti la commissione medesima. I risultati del concorso saranno esposti nella sede legale della Fondazione per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Al fine di conseguire lo scopo sociale, l'Associazione, nel quadro della legislazione e dei programmi della CEE, dello Stato, della Regione e degli Enti Locali, promuove, organizza e gestisce:

**a)** corsi di prima formazione, rivolti ai giovani che abbiano assolto all'obbligo scolastico o, in difetto, che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, volti ad assicurare una cultura di base polivalente e l'apprendimento di condizioni

tecniche generali, la formazione civica sociale degli allievi;

**b)** corsi di orientamento e di formazione di base riservati ai giovani i quali frequentino contemporaneamente, presso istituzioni scolastiche pubbliche, corsi sperimentali di scuola media per lavoratori finalizzati al conseguimento del titolo di studio nella scuola dell'obbligo;

**c)** corsi di formazione di secondo livello rivolti al miglioramento delle capacità professionali per l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani in possesso del diploma di scuola media superiore o di diploma di laurea o che, pur non in possesso dei predetti titoli di studio, possono vantare una specifica esperienza di lavoro;

**d)** corsi di formazione rivolti al conseguimento di qualificazioni o specializzazioni in settori e per profili professionali aventi specifica rilevanza ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, sia nel comparto pubblico che in quello privato, con particolare riferimento ai settori dell'informatica e della telematica, dell'agricoltura sperimentale, dei servizi sociali, dell'animazione socio-culturale, della tutela ambientale, del turismo, dei beni culturali, dell'innovazione tecnologica;

**e)** corsi di formazione professionale destinati all'acquisizione di specifiche professionalità occorrenti per la gestione e la manutenzione di opere ed impianti di rilevante utilità sociale, con particolare riferimento alla logistica, ai siste-

mi idrici ed acquedottistici, ai dissalatori, ai depuratori, alle discariche controllate ed all'impiantistica sportiva;

**f)** corsi di formazione professionale per disoccupati di lunga durata che hanno già avuto esperienze lavorative ovvero devono accedere al mondo del lavoro nonché per donne che intendono giungere all'occupazione e/o intendono reinserirsi nel lavoro;

**g)** corsi di qualificazione e riqualificazione rivolti al conferimento di compiute capacità tecniche e culturali in vista dell'acquisizione di una qualifica professionale, riservati a:

- lavoratori occupati che intendono migliorare la propria preparazione;

- lavoratori disoccupati che abbiano bisogno di conseguire una nuova qualifica per un più facile reinserimento nell'attività lavorativa;

- lavoratori minacciati alla disoccupazione in seguito a processi di ristrutturazione e di considerevoli modifiche del sistema produttivo o di gestione da parte dell'azienda presso la quale prestano servizio;

- lavoratori autonomi che abbiano bisogno di un aggiornamento tecnologico per una conduzione più moderna dell'impresa individuale;

**h)** corsi di formazione ad altissimo livello contenutistico, compresi quelli miranti alla formazione a professioni po-

livalenti;

**i)** corsi di aggiornamento e perfezionamento diretti ad assicurare un sistema di formazione permanente anche come continuazione e sviluppo di altri corsi;

**l)** corsi di recupero sociale per portatori di handicap, disadattati, immigrati ed emigrati rientranti, emarginati e svantaggiati a vario titolo;

**m)** corsi di insegnamento complementare per apprendisti;

**n)** corsi per la formazione e l'aggiornamento del personale preposto all'attività di formazione professionale;

**o)** corsi liberi e comunque destinati a soddisfare esigenze formative di qualsivoglia natura;

**p)** convegni di studio, attività di sperimentazione e ricerca sui problemi tecno-didattici e metodologici della formazione professionale.

La Fondazione cura altresì la gestione di corsi, attività ed iniziative di formazione nel campo socio-sanitario, del volontariato, della protezione civile, del turismo, dello sport, della cultura e del tempo libero, nell'ottica dell'educazione permanente, della prevenzione del disagio sociale e delle tossicodipendenze nonché dello sviluppo dei servizi sul territorio.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Fondazione potrà altresì fare operazioni mobiliari ed immobiliari, compresi finanziamenti bancari, assicurativi, affidamenti, ecc. e

potrà altresì operare fusioni ed incorporazioni con altre associazioni aventi scopi analoghi.

La Fondazione cura inoltre pubblicazioni, dibattiti, relazioni e scambi internazionali, seminari, incontri di studio, convegni ed altre manifestazioni pubbliche nonché servizi di informazione e di segretariato sociale, prevalentemente rivolti ai disoccupati e, in particolare, ai giovani in cerca di prima occupazione.

La Fondazione, anche ai fini del possesso dei requisiti previsti dalle leggi emanate ed emanande in campo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale nonché di ogni altra disposizione legislativa in materia di formazione professionale:

- assicura la disponibilità di strutture, capacità organizzative ed attrezzature idonee;
- garantisce il controllo sociale dell'attività;
- applica al personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
- assicura la disponibilità a rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;
- accetta il controllo dello Stato, della Regione, della UE e di ogni altro ente competente, anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo di finanziamenti erogati.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle direttamente connesse. La

Fondazione potrà quindi esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che, direttamente o indirettamente, il Consiglio di Amministrazione riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali su indicati e quindi, in via strumentale, per la realizzazione del proprio scopo la Fondazione potrà:

a) richiedere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia a privati che a Enti pubblici;

b) stipulare accordi e convenzioni, contratti per prestazioni di servizio, conferire incarichi, acquisire e cedere diritti relativi ad opere dell'ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura;

c) acquisire partecipazioni in altri organismi italiani ed esteri e partecipare ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni che perseguono analoghe finalità.

#### **Art. 4 - Patrimonio ed entrate della Fondazione**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dai beni conferiti dai fondatori come risulta dall'atto costitutivo; i fondatori non hanno obbligo di ulteriori versamenti;

b) dalle elargizioni fatte da enti o da privati, che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al suo patrimonio;

c) da beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione

a qualsiasi titolo e che sia destinati al suo patrimonio;

d) dalle somme prelevate dai redditi della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

a) frutti delle somme elargite dai fondatori o comunque costituenti il patrimonio, reddito dei beni mobili e immobili nonché tutte le somme che comunque proverranno alla Fondazione per eredità, legati, donazioni, elargizioni in genere ricevute non per incrementare il patrimonio bensì per finanziare l'attività;

b) eventuali contributi erogati dallo Stato attraverso i Ministeri competenti, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri Enti pubblici in genere;

c) ogni altra fonte finanziaria, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo proveniente;

d) proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3.

I beni vanno iscritti nei registri di competenza e negli inventari secondo le disposizioni di legge.

#### **Art. 5 - Fondatori**

Sono fondatori l'ADC Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sindacato Nazionale Unitario, rappresentata dal Presidente Nazionale o da un suo delegato, e

tutte le Associazioni ADC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sindacato Nazionale Unitario locali che ne facciano domanda espressa e contribuiscano all'accrescimento del patrimonio disponibile nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione; ogni Associazione locale è rappresentata dal Presidente pro tempore o da un suo delegato.

#### **Art. 6 - Benemeriti**

Sono iscritti all'Albo dei Benemeriti gli enti pubblici e privati, le persone fisiche e tutti coloro che contribuiscano concretamente al perseguimento di fini statutari e coloro che finanziano durevolmente le iniziative della Fondazione.

Le iscrizioni all'Albo avvengono previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 7 - Organi Istituzionali**

Sono organi istituzionali della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.

#### **Art. 8 - Assemblea dei Fondatori**

L'Assemblea dei fondatori è costituita da tutti i fondatori ed è ordinaria e straordinaria.

Quella ordinaria si riunisce per approvare la programmazione annuale, per discutere gli indirizzi e le linee operative della Fondazione ed entro il mese di aprile dell'anno succes-

sivo per l'approvazione del bilancio chiuso precedentemente e nel mese di ottobre per l'esame del bilancio preventivo.

L'assemblea straordinaria avrà luogo ogni volta sia richiesta dal Presidente o mediante domanda sottoscritta da almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei Fondatori. Le votazioni si svolgono per appello nominale salvo il caso in cui si tratti di pratiche relative a persone, nel tal caso il voto sarà segreto. Delle riunioni sarà redatto relativo verbale su apposito libro che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tutti i Fondatori hanno diritto di voto, le decisioni sono adottate a maggioranza dei fondatori presenti.

L'Assemblea dei Fondatori elegge:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.

#### **Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea dei fondatori. E' costituito da 7 (sette) membri che restano in carica per un quinquennio. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Vice-presidente, un Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio può cooptare, in caso di sostituzione di uno o più Consiglieri, altri Consiglieri che restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. Nel caso cui dovesse ve-

nire a mancare la maggioranza del Consiglio dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea dei Fondatori per la nomina dell'intero Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza un giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive alle sedute decadranno dalla carica.

#### **Art. 10 - Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Fondazione; delibera tutti i provvedimenti ad esso devoluti da norme di legge, di regolamento o di statuto ed ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

In particolare ed in via esemplificativa delibera su:

- programmi dell'attività della Fondazione;
- eventuali regolamenti;
- richieste di contributi e finanziamenti;
- istituzione di borse di studio, premi e contributi per l'attività di studio e di ricerca;
- assunzione e licenziamento del personale dipendente e determinazione del trattamento giuridico ed economico di esso;
- nomina di uno e più comitati esecutivi, presieduti dal Presidente della Fondazione, composti da tre consiglieri, cui può delegare parte dei suoi propri poteri;
- bilancio preventivo e consuntivo; destinazione di eventuali avanzi di gestione e di nuove maggiori entrate;

- accettazione di donazioni, eredità, legati;

- locazione e conduzione di immobili nonché stipulazione di contratti di qualsiasi genere o tipo il cui importo superi quello determinato annualmente con apposita delibera;

- scelta dell'Istituto di credito tesoriere e dei preposti ad intrattenere rapporti con l'Istituto di credito stesso;

- nomina di direttori e procuratori;

- nomina di un Comitato scientifico, a cui verranno attribuite funzioni determinate da appositi regolamenti predisposti dal Consiglio stesso;

- proposta delle modifiche dello statuto da sottoporre alle autorità tutoria per l'approvazione dei modi di legge;

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri su determinati atti o categorie di atti.

**Art. 11 - Riunioni e determinazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno da inviarsi almeno otto giorni prima, anche per via fax o e-mail.

Si riunisce almeno una volta ogni trimestre nonché tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica;

le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono verbalizzate dal Segretario.

#### **Art. 12 - Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione con tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

I principali compiti del Presidente sono:

- convoca il Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno;
- presiede il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività;
- presiede il Comitato Scientifico;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- firma gli atti della Fondazione;
- adotta in via di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, ma devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio alla prima nuova riunione;
- sovrintende al buon andamento della Fondazione;
- esercita i poteri relativi alla gestione ordinaria della Fondazione nonché i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto.

**Art. 13 - Il Vicepresidente**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, qualora ne ravveda la necessità, scegliendolo tra i suoi componenti uno o più Vicepresidenti che affianchino il Presidente nell'espletamento dei suoi incarichi e lo sostituiscano in caso di sua assenza o impedimento.

**Art. 14 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti e cura la gestione economica e finanziaria della Fondazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento. Predispose i rendiconti contabili annuali e preventivi di spesa.

**Art. 15 - Il Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti; cura i servizi e gli uffici della Fondazione e provvede ad espletare, sotto la direzione del Presidente, tutti gli incumbenti operativi facenti carico alla Fondazione, ivi compresa la trasmissione delle convocazioni dei diversi organismi. Cura la tenuta delle scritture contabili eventualmente prescritte dalla legge, i libri inventari, i libri verbali assemblee e delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Comitato Scientifico e il libro dei Benemeriti.

**Art. 16 - Libri dell'Associazione**

Oltre alle scritture contabili eventualmente prescritte dalla legge, la Fondazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione, quello del Collegio dei Revisori nonché quello del Comitato Scientifico e il libro dei Benemeriti.

#### **Art. 17 - Il Collegio dei Revisori**

Il controllo legale della Fondazione è esercitato da un Collegio di Revisori, tutti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori Contabili. Essi durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere confermati.

#### **Art. 18 - Compiti del Collegio dei Revisori**

I componenti del Collegio hanno l'obbligo di assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Le riunioni dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro.

#### **Art. 19 - Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, oltre il Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione. I componenti sono scelti fra i professori

universitari, magistrati, professionisti o altri soggetti qualificati, anche non aventi la qualifica di fondatore; restano in carica per un quinquennio.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocato ogni volta che il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.

I membri del Comitato Scientifico, per la loro esperienza e le alte qualità intellettuali, costituiranno un costante punto di riferimento per le proposte e per l'attuazione delle attività culturali e scientifiche della Fondazione.

Il Comitato pertanto, su sollecitazione o richiesta degli altri organi della Fondazione, potrà fornire indicazioni, pareri o quanto altro necessario ed utile ad assicurare un alto standard qualitativo delle attività. Il Comitato, inoltre, avrà il compito di consentire un costante collegamento tra le iniziative della Fondazione e le voci più accreditate ed autorevoli del mondo della cultura, dell'esperienza professionale, accademico e imprenditoriale nei vari settori di riferimento.

Il Comitato è organo di consulenza per le iniziative della Fondazione; esso esprime direttive e pareri non vincolati.

#### **Art. 20 - Indennità**

Le cariche ricoperte in tutti gli organi della Fondazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del mandato.

**Art. 21 - Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il giorno 30 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce e depositato presso la sede a disposizione dei fondatori e degli aventi diritto.

**Art. 22 - Durata della Fondazione**

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

**Art. 23 - Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite**

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Non è prevista l'erogazione di rendite.

**Art. 24 - Modifiche dello Statuto**

Eventuali modifiche dello statuto dovranno essere adottate dall'Assemblea dei fondatori con una maggioranza qualificata di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

**Art. 25 - Liquidazione e devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo**

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dall'Assemblea dei Fondatori, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione

dell'eventuale patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in analogo settore.

**Art. 26 - Norma di chiusura**

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge speciali ed a quelle dei capi II e III del libro I del codice civile.

F.to: Vilma Iaria

F.to: Fiorentini Giuseppe - teste

F.to: Valeria Foresi - teste

F.to: Francesca Bissatini - notaio

\*\*\*\*\*

La presente copia, composta di n. 27 (ventisette) facciate, è conforme al suo originale, firmato ai sensi di legge e depositato nei miei atti, e viene rilasciata da me Dott. Francesca BISSATINI, Notaio in Roma, per  
Roma, li